

ALLEGATO 5 - Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii. artt. 46- 47 da compilare da parte di ciascuna impresa beneficiaria di interventi di formazione e Regole che disciplinano l' ammissibilità agli aiuti pubblici da parte delle imprese - istruzioni per le imprese per la compilazione della dichiarazione.

ALLEGATO 5.a DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA RICHIESTA DI AIUTI A NORMA DEL REGOLAMENTO (UE) 651/2014 e ss.mm.ii

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR 445/2000
(la presente dichiarazione deve essere compilata da ciascuna impresa beneficiaria di **aiuti alla formazione** ai sensi del Reg. 651/2014 e ss.mm.ii)

Il sottoscritto:

SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente					
Il/La Titolare / legale rappresentante dell' impresa	Nome e cognome		nata/o il	nel Comune di	Prov.
	Comune di residenza	CAP	Via	n.	Prov.

In qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa:

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa		Forma giuridica		
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	Prov.
Dati impresa	Codice fiscale	Partita IVA			

Per la concessione di aiuti alla formazione di cui all'articolo 31 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 187/1 del 26 giugno 2014) e ss.mm.ii.

In relazione a quanto previsto dall'**Avviso Pubblico**

Avviso	Titolo:	Estremi provvedimento di approvazione	Pubblicato in BURT
	Avviso pubblico per la realizzazione di interventi di formazione aggiuntiva in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per aggiornare ed accrescere le competenze di lavoratrici/lavoratori e datrici/datori di lavoro in attuazione del D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81. - PR FSE Plus 2021-2027 Priorità 1 "Occupazione" - Ob. specifico d – Attività PAD 1.d.1	D.D. n. ... del	n. del

PRESA VISIONE delle regole per la predisposizione della presente dichiarazione (*sotto riportate*)

PRESA VISIONE dell'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'art. 18a dell'Avviso pubblico,

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*),

DICHIARA

che la dimensione della propria azienda è (ai sensi dell' art. 2¹, Allegato I del Reg. (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii) (*Barrare una delle caselle*):

☐ micro

☐ piccola

☐ media

☐ grande

che la propria impresa è (ai sensi dell'articolo 3, Allegato I del Reg. (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii)²

¹ Articolo 2 – Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese

1. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

2. All'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.

3. All'interno della categoria delle PMI, si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

² L'articolo 3, dell'Allegato I del Reg. (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii prevede quanto segue: "Si definisce «impresa autonoma» qualsiasi impresa non classificata come impresa associata ai sensi del paragrafo 2 oppure come impresa collegata ai sensi del paragrafo 3.

2. Si definiscono «imprese associate» tutte le imprese non classificate come imprese collegate ai sensi del paragrafo 3 e tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate ai sensi del paragrafo 3, almeno il 25 % del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).

Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25 % dalle categorie di investitori elencate qui di seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del paragrafo 3 con l'impresa in questione:

a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate («business angels»), a condizione che il totale investito dai suddetti «business angels» in una stessa impresa non superi 1 250 000 EUR;

b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;

c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;

d) autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5 000 abitanti.

3. Si definiscono «imprese collegate» le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa; ante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Sussiste una presunzione juris tantum che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al paragrafo 2, secondo comma, non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma per il tramite di una o più altre imprese, o degli investitori di cui al paragrafo 2, sono anch'esse considerate imprese collegate.

Le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato rilevante o su mercati contigui.

(Barrare una delle caselle)

- ☐ un' impresa autonoma
☐ un' impresa associata
☐ un' impresa collegata

In caso di impresa associata o collegata indicare le imprese associate o collegate:

1. *(Ragione sociale e codice fiscale)* _____
 2. *(Ragione sociale e codice fiscale)* _____
 3. *(Ragione sociale e codice fiscale)* _____
 4. *(Ragione sociale e codice fiscale)* _____

Sezione A – Natura dell'impresa

Che, ai sensi delle definizioni di cui all'articolo 2 paragrafo 18 del Regolamento 651/2014 e ss.mm.ii, **l'impresa non è in difficoltà**

E SI IMPEGNA

a ripresentare al momento della concessione e del pagamento dell'aiuto la presente dichiarazione compilata in questa sezione, qualora intervengano variazioni rispetto a quanto qui dichiarato.

DICHIARA

Sezione B – Clausola “Deggendorf”

(Barrare una delle caselle)

- ☐ Che l'impresa di cui è titolare/che rappresenta, non è destinataria di un'ingiunzione di recupero pendente per effetto di una precedente Decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno,

oppure

Che l'impresa di cui è titolare/che rappresenta, pur essendo destinataria di un'ingiunzione di recupero:

- ☐ ha rimborsato l'intero importo oggetto dell'ingiunzione di recupero
☐ ha depositato il medesimo importo in un conto corrente bloccato

Si considera «mercato contiguo» il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato rilevante.

4. Salvo nei casi contemplati al paragrafo 2, secondo comma, un'impresa non può essere considerata una PMI se almeno il 25 % del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.

5. Le imprese possono dichiarare il loro status di impresa autonoma, associata o collegata, nonché i dati relativi alle soglie di cui all'articolo 2. Tale dichiarazione può essere resa anche se la dispersione del capitale non permette l'individuazione esatta dei suoi detentori, dato che l'impresa può dichiarare in buona fede di supporre legittimamente di non essere detenuta al 25 %, o oltre, da una o più imprese collegate fra loro. La dichiarazione non pregiudica i controlli o le verifiche previsti dalle normative nazionali o dell'Unione.

E SI IMPEGNA

a ripresentare al momento della concessione e del pagamento dell' aiuto la presente dichiarazione compilata in questa sezione, qualora intervengano variazioni rispetto a quanto qui dichiarato.

DICHIARA**Sezione C – Condizioni di cumulo ³**

Che in riferimento agli stessi costi ammissibili di cui si richiede il finanziamento l' impresa **NON HA BENEFICIATO** di altri aiuti di Stato o contributi concessi a titolo di "de minimis" o Fondi UE a gestione diretta

E SI IMPEGNA

Ad aggiornare ogni eventuale successiva variazione intervenuta fino al momento della concessione dell'aiuto di cui alla presente richiesta.

ALLEGA

- 1) fotocopia del documento d'identità
- 2) copia del modello F24 o del deposito presso la banca relativi all'aiuto dichiarato illegittimo dalla Commissione Europea (*se pertinente*).

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 (*Regolamento Generale sulla Protezione Dati*), il sottoscritto autorizza al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti con la presente richiesta, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e riservatezza necessarie.

Luogo e data

Firma e timbro
(Firma della/del legale rappresentante)

N.B.

La presente dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale oppure con firma autografa, allegando fotocopia del documento di identità in corso di validità (ai sensi dell'art. 10 dell'Avviso).

³ In caso di cumulo è necessario il rispetto dei criteri e delle limitazioni fissate all'articolo 8 del Reg. (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii.

A) REGOLE CHE DISCIPLINANO L'AMMISSIBILITÀ AGLI AIUTI PUBBLICI DA PARTE DELLE IMPRESE

Si riportano di seguito alcune esemplificazioni delle regole dell'Unione europea, alle quali è in ogni caso fatto rinvio, che disciplinano specifiche modalità attuative per i progetti che configurano aiuti pubblici

Regolamento generale di esenzione per gli aiuti alla formazione (Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii della Commissione Europea del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.

La disciplina prevista in tale Regolamento, in particolare l'articolo 31, si applica ai progetti formativi presentati sia direttamente dall'impresa, sia dall'ente formativo, rilevando esclusivamente il fatto che l'impresa è, in ambedue i casi, beneficiaria ultima dell'attività formativa e del contributo.

Nell'ambito della presente disciplina possono beneficiare degli aiuti alla formazione in esenzione le imprese grandi, medie e piccole che operano in tutti i settori, ad eccezione degli aiuti concessi nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, per quest'ultima per i casi previsti dall'art. 1 del suddetto Regolamento e ss.mm.ii.

Possono beneficiare del finanziamento le sole imprese che al momento della sua erogazione dispongano di una sede legale o unità operativa nel territorio regionale, pena la revoca del beneficio.

Al fine di garantire la qualità della formazione, questa potrà essere impartita dai soli organismi che, al momento dell'erogazione del contributo, risultino in regola con le norme regionali sull'accreditamento di cui alla D.G.R. n. 1407 del 27/12/2016 e ss.mm.ii. e D.G.R. n. 894 del 07/08/2017 e ss.mm.ii.

L'erogazione dei contributi è subordinata alla dichiarazione dell'impresa beneficiaria di non essere destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente Decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali.

Sono escluse dal beneficio le imprese in difficoltà⁴ ai sensi dell'articolo 2, punto 18) del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii.

Rimangono esclusi dal campo di applicazione del presente regime, i singoli aiuti che superano la soglia di 3

⁴ Per impresa in difficoltà si intende, ai sensi dell'articolo 2, punto 18) del Regolamento generale di esenzione, un'impresa che soddisfa almeno una delle circostanze elencate:

- nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni [...]), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
- nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni [...]), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
- qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
 1. il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e
 2. il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

milioni di euro per progetto di formazione. Non possono essere finanziati aiuti in esenzione per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive, di cui alla Decisione 2010/787/UE del Consiglio.

Sono esclusi altresì gli aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione.

Le intensità di aiuto sono definite dall'Avviso.

Definizione di diritto dell'Unione europea di PMI (allegato I del Regolamento (UE) 651/2014 e ss.mm.ii.)

In sintesi:

- la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di Euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di Euro;
- nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di Euro;
- nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di Euro.

Il Regolamento di esenzione non si applica agli aiuti in favore di quelle attività che il beneficiario avvierebbe in ogni caso, anche in mancanza di aiuti.

Pertanto, per poter beneficiare di un aiuto alla formazione, l'impresa dovrà presentare la domanda di aiuto prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto di formazione per il quale chiede l'aiuto⁵. Nella domanda di finanziamento l'impresa dovrà indicare necessariamente, pena la non ammissione al beneficio:

- nome e dimensioni dell'impresa⁶;
- descrizione del progetto, comprese le date di inizio e fine;
- ubicazione del progetto;
- tipologia dell'aiuto (sovvenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o altro) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto.

Qualora il progetto sia rivolto a più di una impresa, l'onere del cofinanziamento privato deve essere ripartito tra le diverse imprese beneficiarie. Tale ripartizione sarà fatta in funzione del monte ore di ciascuna azienda rispetto al monte ore complessivo. Il monte ore delle singole aziende è il prodotto fra gli allievi e le ore di formazione di questi.

In caso siano previste quali destinatarie imprese aventi caratteristiche diverse (micro-piccole-medie-grandi imprese/lavoratori svantaggiati o meno ecc.) viene applicata a tutte l'intensità di aiuto più bassa.

Lo strumento a supporto del calcolo della distribuzione del finanziamento pubblico e del contributo privato fra le imprese che partecipano ad un progetto con aiuti di Stato di cui all'allegato 4.a. – file excel Prospetti

⁵ Per avvio dei lavori si intende, ai sensi dell'art. 2 punto 23) del Regolamento generale di esenzione, la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per «avvio dei lavori» si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito.

Per studio di fattibilità si intende, ai sensi dell'art. 2 punto 87) del Regolamento generale di esenzione, la valutazione e l'analisi del potenziale di un progetto, finalizzate a sostenere il processo decisionale individuando in modo obiettivo e razionale i suoi punti di forza e di debolezza, le opportunità e i rischi, nonché a individuare le risorse necessarie per l'attuazione del progetto e, in ultima analisi, le sue prospettive di successo.

⁶ Per la definizione e le modalità di calcolo della dimensione si rimanda alla guida UE "Guida dell'utente alla definizione di PMI" scaricabile al seguente indirizzo <https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42921>

riparto aiuti Preventivo all'avviso, permette di realizzare tale calcolo mediante l'inserimento di alcuni parametri (dimensione impresa, partecipanti, ore, ecc).

Al momento della richiesta di contributo l'impresa deve presentare l'autocertificazione di richiesta di aiuti alla formazione di cui all'allegato 5.a.

In caso di modifiche nella partecipazione delle aziende si dovrà procedere al ricalcolo della quota di ciascuna impresa sulla base della partecipazione effettiva dei lavoratori di ciascuna impresa.

In particolare, il ritiro di un'impresa dalla partecipazione a un intervento formativo, qualora non sostituita da una nuova impresa (o da altre imprese già presenti nel progetto, quindi redistribuendo l'aiuto fra le imprese restanti), comporta il riconoscimento della sola quota di finanziamento relativa all'attività realizzata.

Il contributo pubblico per l'impresa che si ritira o riduce la sua partecipazione sarà ridotto in misura pari alle ore non fruite per il costo standard ora/allievo (ora/formazione e se prevista ora/retribuzione) del progetto.

Nel caso di sostituzione da parte di altra impresa (nuova o già partecipante al progetto), il contributo pubblico di quest'ultima sarà aumentato in misura pari alle ore aggiuntive per il costo standard ora/allievo del progetto, fermo restando il rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato applicabile.

In assenza di sostituzioni o in caso di sostituzioni parziali, il finanziamento pubblico del progetto (e il relativo costo totale) saranno conseguentemente ridotti.

Lo strumento a supporto del ri-calcolo a rendiconto della distribuzione del finanziamento pubblico e del contributo privato fra le imprese in caso di modifiche della partecipazione è riportato all'allegato 4.b. – file excel Prospetti riparto aiuti Rendiconto.

ALLEGATO 5.b DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA RICHIESTA DI AIUTI AI SENSI DEI REGOLAMENTI DE MINIMIS

(Da compilare in caso di scelta del regime di aiuti de minimis)

AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR 445/2000

(la presente dichiarazione deve essere compilata da ciascuna impresa beneficiaria di interventi di formazione che opti per il regime ai sensi dei Regolamenti «de minimis» tra Regolamento 2023/2831)

Il sottoscritto:

SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente					
Il/La Titolare / legale rappresentante dell'impresa	Nome e cognome		nata/o il	nel Comune di	Prov.
	Comune di residenza	CAP	Via	n.	Prov.

In qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa:

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa					
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa		Forma giuridica		
Codice ATECO					
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	Prov.
Dati impresa	Codice fiscale	Partita IVA			

In relazione a quanto previsto dall'Avviso Pubblico

Avviso	Titolo:	Estremi provvedimento di approvazione	Pubblicato in BURT
---------------	---------	---------------------------------------	--------------------

Avviso pubblico per la realizzazione di interventi di formazione aggiuntiva in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per aggiornare ed accrescere le competenze di lavoratrici/lavoratori e datrici/datori di lavoro in attuazione del D.lgs 9 aprile 2008 n. 81. - PR FSE Plus 2021-2027 Priorità 1 "Occupazione" - Ob. specifico d – Attività PAD 1.d.1

D.D n. ... del

n. del
.....

Per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (UE) n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023 aiuti «de minimis»

PRESA VISIONE delle regole e delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione (sotto riportate)

PRESA VISIONE dell'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'art. 18a dell'Avviso pubblico,

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa),

DICHIARA

Sezione A – Natura dell'impresa

(barrare la casella pertinente)

- ☐ che la suddetta impresa è iscritta nel Registro delle Imprese;
☐ che la suddetta impresa è iscritta al REA (Repertorio economico amministrativo);

(barrare la casella pertinente)

- ☐ che l'impresa richiedente, ai fini della individuazione dell'“impresa unica” ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del Reg. (UE) 2023/2831, non ha relazioni con altre imprese e non costituisce una “impresa unica”¹;

oppure

- ☐ che l'impresa richiedente la concessione di aiuti «de minimis» ha relazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 2023/2831 con le seguenti imprese (controllate o controllanti)

- (Ragione sociale e codice fiscale) _____
- (Ragione sociale e codice fiscale) _____
- (Ragione sociale e codice fiscale) _____

¹ Per il concetto di impresa unica, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le Istruzioni per la compilazione sotto riportate

Sezione B – Settori in cui opera l'impresa

(barrare la casella pertinente)

- ☐ Che l'impresa rappresentata opera solo nei settori economici ammissibili al finanziamento;
oppure
- ☐ Che l'impresa rappresentata opera anche in settori economici esclusi, tuttavia dispone di un sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi;

Sezione C - Condizioni di cumulo

Che in riferimento agli stessi **costi oggetto della domanda** l'impresa rappresentata NON ha beneficiato di aiuti di Stato.

Il sottoscritto, infine, tenuto conto di quanto dichiarato, ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 (*Regolamento Generale sulla Protezione Dati*) e successive modifiche ed integrazioni:

AUTORIZZA

l'Amministrazione concedente al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell'articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 allegando alla presente dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità.

Luogo e data

Firma e timbro
(Firma della/del legale rappresentante)

N.B.

La presente dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante con firma digitale oppure con firma autografa, allegando fotocopia del documento di identità in corso di validità (ai sensi dell'art.10 dell'avviso).

A) REGOLE CHE DISCIPLINANO L'AMMISSIBILITÀ AGLI AIUTI PUBBLICI DA PARTE DELLE IMPRESE ED ISTRUZIONI PER LE IMPRESE PER LA COMPILAZIONE

Si riportano di seguito alcune esemplificazioni delle regole dell'Unione europea, alle quali è in ogni caso fatto rinvio, che disciplinano specifiche modalità attuative per i progetti che configurano aiuti pubblici.

Regime «de minimis»

Regolamento UE n. 2023/2831

Possono beneficiare degli aiuti c.d. «de minimis», disciplinati dal Regolamento (UE) n. 2023/2831 imprese grandi, medie e piccole.

La disciplina prevista in tale Regolamento si applica ai progetti formativi presentati sia direttamente dall'impresa, sia dall'ente formativo, rilevando esclusivamente il fatto che l'impresa è, in ambedue i casi, beneficiaria ultima dell'attività formativa e del contributo.

I potenziali beneficiari non possono ricevere aiuti «de minimis» per le seguenti attività (classificate secondo i codici ATECO 2025):

Produzione primaria prodotti agricoli²:

A Agricoltura, silvicoltura e pesca

A. 01 - Produzioni vegetali e animali, caccia e servizi connessi

01.1 Coltivazioni di colture agricole non permanenti

01.2 Coltivazione di colture permanenti

01.3 Riproduzione delle piante

01.4 Allevamento di animali

01.5 Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista

È considerata commercializzazione di prodotti agricoli e non produzione primaria, essendo quindi ammessa al beneficio degli aiuti «de minimis», la commercializzazione dei prodotti agricoli da parte delle imprese registrate con uno dei codici ATECO sopra indicati, sempre che la vendita abbia luogo in locali separati riservati a tale scopo.

Mercato comune della pesca³:

A. 03 - Pesca e acquacoltura

03.1 Pesca

03.2 Acquacoltura

C. - Attività manifatturiere (dei prodotti della pesca)

10.2 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi

² La produzione primaria include le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita, e la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, nonché qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. Esempi di attività di preparazione dei prodotti alla prima vendita: la pulitura, il taglio, la cernita, l'essiccazione, la disinfezione, i trattamenti per la conservazione di cereali, riso, semi oleosi, la ceratura, la lucidatura, il confezionamento, la decorticazione, la macerazione, la refrigerazione, l'imballaggio alla rinfusa, la conservazione anche se in atmosfera controllata.

³ Settori e attività rientranti nel campo di applicazione del Regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (Regolamento n. 104/2000 del Consiglio pubblicato in GUCE serie L 17 del 21.2.2000).

G. - Commercio all'ingrosso e al dettaglio (dei prodotti della pesca)

46.32.31 Commercio all'ingrosso di pesci freschi

46.32.32 Commercio all'ingrosso di pesci conservati o surgelati e di prodotti a base di pesce

47.23.00 Commercio al dettaglio di pesci crostacei e molluschi

Nel caso in cui un'impresa, registrata con uno dei codici ATECO sopra menzionati o che comunque svolga tali attività, svolga anche altre attività che invece sono ammesse a beneficiare degli aiuti «de minimis», essa potrà ricevere aiuti esclusivamente per queste ultime attività, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento non beneficino degli aiuti «de minimis» concessi a norma di detto regolamento.

La percentuale di finanziamento pubblico a titolo di «de minimis» è fissata nell'Avviso.

Disposizioni comuni

L'ammontare di aiuto concedibile è limitato dall'esistenza delle soglie indicate nel Regolamento n. 2023/2831 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

Il Regolamento e le soglie ivi indicate devono essere rispettati.

La soglia di cui al Regolamento 2023/2831 è quella in base alla quale un beneficiario non può ricevere più di 300.000 Euro di aiuti «de minimis» nell'arco di tre anni.

L'aiuto si considera concesso nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso, indipendentemente dalla data di pagamento degli aiuti «de minimis» all'impresa in questione.

L'Amministrazione verifica il rispetto del massimale sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA).

L'aiuto in oggetto non potrà essere concesso qualora la sua concessione comporti il superamento dei massimali pertinenti di cui ai capoversi precedenti.

Nel caso in cui tra l'impresa che richiede l'aiuto e altre imprese, con sede legale in Italia, esista almeno una delle relazioni riportate nell'art. 2, par. 2 del Reg UE 2023/2831⁴, tali imprese devono essere considerate come “**impresa unica**”. Ove ricorra questa ipotesi, il reale beneficiario dell'aiuto «de minimis» è “l'impresa unica” e non l'impresa individuale che chiede l'aiuto. Pertanto le regole

⁴ “«impresa unica»: ai fini del presente regolamento, tutte le imprese fra le quali intercorre almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.”

riguardanti le soglie di aiuto sopra illustrate devono essere verificate al livello dell'“impresa unica” e non della sola impresa richiedente.

Nel caso in cui il beneficiario si sia costituito durante il triennio rilevante ai fini del «de minimis» e la sua creazione derivi da un'**acquisizione o fusione**, detto beneficiario dovrà dichiarare se - e per quali aiuti «de minimis» - le imprese che si sono fuse o che erano parti del processo di acquisizione sono risultate aggiudicatrici nello stesso periodo rilevante. Detti aiuti saranno presi in considerazione ai fini del calcolo della soglia applicabile.

Nel caso in cui il beneficiario si sia costituito durante il triennio rilevante ai fini del «de minimis», e la sua creazione derivi da una **scissione**, detto beneficiario dovrà dichiarare gli aiuti «de minimis» che, durante il triennio in oggetto, hanno beneficiato le attività che esso ha rilevato. Nel caso in cui l'impresa pre-scissione avesse ricevuto aiuti «de minimis» nel periodo rilevante, ma non vi fosse una specifica attività che ne avesse beneficiato, il richiedente dovrà dichiarare la parte proporzionale dell'aiuto in oggetto sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione. Detti aiuti saranno presi in considerazione ai fini del calcolo della soglia applicabile.

I contributi «de minimis» ricevuti nell'arco di tre anni vanno calcolati con riferimento alla specifica impresa unica che richiede il contributo pubblico e dunque alla sua attuale realtà economico-giuridica. Di conseguenza, se nell'arco di tempo dei tre anni l'impresa ha **modificato ramo di attività** (come desumibile dal codice attività rilasciato all'atto dell'attribuzione della partita IVA, o analoga registrazione), il calcolo dei contributi deve partire dal momento in cui tale modifica è intervenuta, non rilevando – per il rispetto della regola «de minimis» – quanto ricevuto precedentemente alla modifica stessa. Nel caso di semplice **modifica della ragione sociale** della società (ad esempio il passaggio da srl a spa) o di cambiamento nella denominazione o nella compagine azionaria o nei poteri societari, il soggetto conserva sostanzialmente la stessa realtà economico-giuridica, e quindi – non applicandosi quanto detto sopra – il calcolo dei contributi «de minimis» ricevuti nell'arco di tre anni dovrà riferirsi anche agli aiuti ricevuti a tale titolo, precedentemente alla modifica intervenuta.

Qualora il progetto sia rivolto a più di una impresa il contributo pubblico in «de minimis» deve essere ripartito, all'atto della presentazione del progetto, tra le diverse imprese beneficiarie in ragione del numero di dipendenti che si prevede di formare e della durata dell'attività formativa a cui gli stessi partecipano.

Al momento della richiesta di contributo, l'impresa deve presentare l'autocertificazione di richiesta di aiuti de minimis di cui sopra.

Non è consentito il cumulo degli aiuti *de minimis* di cui all'operazione finanziata sul presente Avviso con altri aiuti.

In caso di modifiche nel coinvolgimento delle imprese nelle attività formative verrà ricalcolato l'aiuto “de minimis” sulla base dell'effettiva partecipazione dei destinatari.

Lo strumento a supporto del ri-calcolo della distribuzione del finanziamento pubblico fra le imprese è riportato all'allegato 4.b – file excel Prospetti riparto aiuti_ Rendiconto.

B) ISTRUZIONI PER LE IMPRESE PER LA COMPILAZIONE DELL'ALLEGATO 5.b DELL'AVVISO

Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime «de minimis» è **tenuto a sottoscrivere una dichiarazione** – rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 - secondo il modello di cui all'allegato 5.b dell'avviso.

Si ricorda che:

- **il nuovo aiuto potrà essere concesso** solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre anni/esercizi finanziari (in base al regolamento applicabile) **non superi i massimali stabiliti** da ogni Regolamento di riferimento e nell'avviso;
- **se con la concessione Y fosse superato il massimale** previsto, l'impresa perderebbe il diritto non all'importo in eccedenza, ma **all'intero importo dell'aiuto oggetto della concessione Y** in conseguenza del quale tale massimale è stato superato.

Sezione A: Come individuare il beneficiario – Il concetto di “controllo” e l'impresa unica.

Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, “*le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa beneficiaria*”. Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione «de minimis» si dovrà tener conto **degli aiuti ottenuti** nel triennio di riferimento **non solo dall'impresa richiedente**, ma **anche da tutte le imprese**, a monte o a valle, **legate ad essa** da un rapporto di collegamento (controllo), nell'ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente.

Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche **indiretto**, cioè può sussistere anche per il tramite di un'impresa terza.

Art. 2, par. 2 Regolamento n. 2023/2831/UE

«impresa unica»: ai fini del presente regolamento, tutte le imprese fra le quali intercorre almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Il considerando n. 4 del Regolamento (UE) 2831/2023 riprende la definizione di impresa ed esplicita la necessità di comprendere, a certe condizioni, anche le persone fisiche nel perimetro dell'impresa unica. In particolare, il considerando n. 4 del regolamento (UE) n. 2831/2023 cita testualmente: “Ai fini delle norme in materia di con-

correnza previste nel trattato, per impresa si intende qualsiasi entità, che si tratti di una persona fisica o giuridica, che eserciti un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha chiarito che «un soggetto che, titolare di partecipazioni di controllo in una società, eserciti effettivamente tale controllo partecipando direttamente o indirettamente alla gestione di essa, deve essere considerato partecipe dell'attività economica» svolta dall'impresa. Pertanto, anche tale soggetto deve essere considerato un'impresa ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato. La Corte di giustizia ha stabilito che tutte le entità controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate un'impresa unica.

Pertanto qualora l'impresa richiedente faccia parte di "un'impresa unica", come sopra definita, ciascuna impresa ad essa collegata (controllata o controllante) dovrà essere indicata nell'Allegato 5.b all'Avviso.

Sezione B: Campo di applicazione

Se un'impresa opera sia in settori ammissibili dall'avviso, sia in settori esclusi, deve essere garantito, tramite la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti «de minimis».

Da Regolamento UE 2023/2831 (art. 1, par.1), sono esclusi gli aiuti alle imprese operanti nei seguenti settori:

- della produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- della trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti acquistati o immessi sul mercato;
- della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli solo negli specifici casi in cui l'importo dell'aiuto sia stato fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, o qualora l'aiuto sia stato subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari
- attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.